

Studio Legale Associato
Avv. Mauro Gregorini – Avv. Katia Monceri
Via Filippo Ugolini n.15- 61049 - Urbania (PU)
Tel. 0722 941115 - Fax 0722 941205
PEC avvkatiamonceri@cnfpec.it

TRIBUNALE di URBINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

**EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

In punto a:

**INSERIMENTO IN GAE
CON DIPLOMA MAGISTRALE**

PER

- Sig.ra **ORSINI MICHELA** nata a Urbino (PU) il 03/06/1977 e residente a Urbania (PU) in via Donatori del Sangur n.26 (C.F. RSNMHL77H43L500H), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Katia Monceri (MNCKTA73D44L498S - PEC e *Fax al quale si intendono ricevere le comunicazioni* – avvkatiamonceri@cnfpec.it - 0722/941205) e Mauro Gregorini (GRGMRA70S07I287V – PEC e *Fax al quale si intendono ricevere le comunicazioni* avvmaurogregorini@puntopec.it 0722/941205) del foro di Urbino giusta delega autenticata allegata su foglio separato e firmata digitalmente ai sensi dell'art.83 co.3 c.p.c., ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo PEC: avvkatiamonceri@cnfpec.it.

–RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588)** in persona del Ministro *pro tempore* corrente in Roma in Viale Trastevere n.76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Ancona presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in 60100 Ancona alla Piazza Cavour n.29;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE (USR) (C.F. 80007610423)** in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in 60100 Ancona alla Piazza Cavour n.29
- **UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO (C.F. 92029870414)** in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in 60100 Ancona alla Piazza Cavour n.29

-RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei **101 ambiti territoriali italiani**, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **vigenti negli anni scolastici 2014/2017** (invero l'art. 3 comma 100 della legge 107/2015 sulla Buona Scuola recante norme per la “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*”, in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede **la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali**). Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

* * * * *

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora GAE Graduatorie ad Esaurimento) di cui all'art. 399 del D. lgs. N.297/1994. Richiesta risarcimento dei danni in forma specifica.

PREMESSA. PIANO DEL RICORSO.

La domanda oggetto del presente ricorso è volto ad ottenere l'inserimento a pieno titolo (e con decorrenza dalla data di approvazione delle GAE), delle ricorrenti nelle GAE (ovvero le graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato nella Scuola relativamente al 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR).

L'iter seguito nella redazione del presente ricorso è il seguente:

- 1) **Individuazione dell'Autorità Giudiziaria avente Giurisdizione:** si tratta del Giudice del Lavoro in quanto, non ricorrendo una vera e propria procedura concorsuale, la domanda ha ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo a tale inserimento in GAE a fronte di quelli che sono atti gestionali posti in essere dal MIUR e dalle sue articolazioni territoriali quale datore di lavoro ovvero la gestione (inclusione/esclusione) delle Graduatorie ad esaurimento (richiamo alla giurisprudenza e in particolare a Consiglio di Stato sent. N.3415 del 07/07/2015 (**doc.5**) e Cass. SU ord. n.16756 del 23/07/2014);
- 2) **Individuazione del Giudice competente:** si fa applicazione dell'art.413 comma 5 c.p.c. e dunque del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio della P.A. alla quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (dunque ultima sede di servizio);
- 3) **Individuazione del Giudice competente in mancanza di un rapporto di lavoro:** Laddove non vi è mai stato un rapporto di lavoro, si richiama il recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n.10697 del 25/05/2015) che, adita in seguito a regolamento di competenza proprio in materia di inserimento in GAE, ha stabilito espressamente che: *“La competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A., volta, nella specie, all'accertamento del diritto di un insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale, con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto, dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., **un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale**”*. Con conseguente competenza del Giudice del luogo ove ha sede l'Ufficio Scolastico Provinciale alla quale si è rivolta la domanda di inserimento in GAE ai fini dell'assunzione/immissione in ruolo.
- 4) **Riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito ante A.S. 2001/2002:** si richiamano le normative in materia e i recenti sviluppi

giurisprudenziali che fanno giustizia, dopo oltre un decennio, a coloro che, pur avendo conseguito il diploma magistrale prima di tutte le riforme in materia di abilitazione all'insegnamento, purtroppo si sono visti misconoscere il suo valore abilitante. Si fa riferimento, in particolare al **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (doc.1)** (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato **sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013** (Numero affare 04929/2012); nonché al **Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014**, con il quale lo stesso MIUR ha riconosciuto, dopo anni e per la prima volta, il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ma solo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia d'Istituto (utilizzabili solo per le supplenze) e negando, però, immotivatamente e illogicamente, la possibilità di ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato).

- 5) **Illegittimità del DM 235/2014**: tale decreto ha escluso i possessori di Diploma Magistrale ante 2001/2002 dalla possibilità di presentare domanda di inserimento in GAE; il Consiglio di Stato con la sentenza 1973/2015, sulla base della normativa in vigore, ne ha dichiarato l'illegittimità proprio nella parte in cui non consentiva ai diplomati magistrali ante 2001/2002 di presentare tale domanda; per tale ragione i ricorrenti, dopo tale sentenza e stante l'inerzia del MIUR, hanno presentato domanda di inserimento in GAE in via cartacea (non potendo avvalersi della piattaforma on line ad hoc [www.istanzeonline](http://www.istanzeonline.it)). Il MIUR, pur a seguito della domanda, non ha adottato nessun provvedimento in merito.
- 6) **Riconoscimento dell'efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015 (doc.2)**: con la sopra richiamata sentenza il CdS ha dichiarato l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai diplomati magistrali ante 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nelle GAE; l'efficacia di tale sentenza deve ritenersi erga omnes e non può/deve considerarsi limitata alle sole parti del giudizio in quanto riguarda un atto a contenuto regolamentare e avente portata generale (richiamo alla giurisprudenza e in particolare alla sentenza della Cass. n.2734/1998). Pena la creazione di effetti distorsivi e palesemente ingiusti.
- 7) **Diritto all'inserimento in GAE**: da tutto quanto sopra esposto discende il diritto soggettivo delle ricorrenti ad essere inserite in GAE con decorrenza retroattiva ovvero dalla data della loro approvazione nel 2014 (ovvero dalla data in cui, pur avendone

diritto, non lo hanno potuto esercitare); un riconoscimento non retroattivo priverebbe le ricorrenti del diritto a partecipare al piano di immissioni in ruolo straordinario previsto dalla L.107/2015 sulla Buona Scuola che è riservato, appunto, ai vincitori del concorso 2012 e a coloro che risultano già inseriti in GAE “alla data di entrata in vigore della presente legge” (16 luglio 2015 *n.d.r.* – cfr. art.3 comma 95 lett.b) L 107/2015)

- 8) **Istanza cautelare:** oltre al *fumus boni iuris*, sussiste il *periculum in mora* derivante dalla circostanza che la Legge sulla Buona Scuola riserva il diritto a partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo a coloro che sono già inseriti in GAE dettando tempi assai stretti in merito (domanda da presentarsi entro il 14 agosto 2015). Su questo punto si segnalano, da ultimo, le recentissime pronunce sia dei Giudici del Lavoro che del Consiglio di Stato. In tema di *periculum in mora*, sono infatti da segnalarsi le recentissime ordinanze cautelari dei **Tribunali del Lavoro** di Como, Tivoli, Ferrara e Ravenna che hanno immediatamente riconosciuto il diritto delle ricorrenti “a presentare domanda ai fini dell’inserimento nella III fascia delle graduatorie” con condanna del MIUR ad attivarsi in tal senso “nel rispetto dei principi di pari opportunità e di ragionevolezza”; e ciò in via d’urgenza, con provvedimento reso ex art.700 c.p.c. affermando espressamente che “**anzitutto il pericolo del danno grave ed irreparabile appare in maniera evidente siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso il diritto dei ricorrenti rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo essi privati di ogni chance di accesso ai posti di cui l’inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento**”. Analogamente, **il Consiglio di Stato** (chiamato a pronunciarsi nel diverso caso di coloro che avevano già presentato la domanda – ma in via cartacea – l’anno scorso nei termini previsti dal DM 235/2014) ha tuttavia accolto le istanze presentate in via cautelare (decreti monocratici nn.3421-3423-3424-3426 del 30/07/2015) disponendo per l’effetto “*l’inserimento degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo*”; in particolare, per quello che qui interessa, nel provvedimento si legge: “- ***Considerato che l'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alle procedure di assunzione (scadenza prevista per il prossimo 14 agosto 2015) rende attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche;*** - Ritenuto, infatti, che in mancanza della misura cautelare monocratica si verificherebbe in capo ai ricorrenti un ***pregiudizio irreparabile***, prima che gli stessi abbiano la possibilità di sottoporre l’istanza cautelare alla cognizione del collegio; Ritenuto, pertanto,

che nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, occorre disporre in via provvisoria l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della presentazione della domanda relative alle procedure di assunzione; P.Q.M. accoglie l'istanza e per l'effetto dispone l'inserimento degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo".

* * * * *

I punti sopra indicati vengono sviluppati qui di seguito, sia in fatto che in diritto, al fine di ottenere l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

IN FATTO

1) Il conseguimento del Diploma Magistrale ante A.S. 2001/2002.

Le ricorrenti sono **insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito presso** presso Liceo sc. Laurana di Urbino (PU) con annesso Ist. Magistrale Baldi nell'A.S. 1995/1996 e dunque **entro l'a.s. 2001/2002** (**doc.8** – diploma magistrale).

La ricorrente è **attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto** (**doc.10** – graduatorie di istituto; **doc.9** - autocertificazione), ossia nelle graduatorie **utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi o comunque a tempo determinato** e non per l'assunzione a tempo indeterminate; nel corso degli ultimi anni ha sottoscritto numerosi e reiterati contratti a tempo determinate con la Scuola Statale e, da ultimo, con Istituto Comprensivo Statale Pascoli di Urbino con decorrenza dal 24/03/2015 al 13/06/2015 (**doc.13**)

La ricorrente, in considerazione del titolo abilitante in suo possesso in quanto conseguito prima dell'A.S. 2001/2002, rivendica il suo diritto ad essere inserite, per la rispettiva classe di concorso, **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di riferimento** valide per gli anni scolastici 2014/2017, **ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR** ai sensi dell'art.399 del Decreto legislativo 297/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico, la situazione soggettiva delle ricorrenti è la seguente:

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA DI MATURITÀ MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCURSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato in graduatorie di Circolo e d'Istituto
ORSINI MICHELA	1995/1996	AAAA EEEE	18 18

2) L'illegittima esclusione delle ricorrenti dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie da parte del D.M. 253/2014

In merito alle Graduatorie a Esaurimento (GAE) previste dall'art. 399 del D. lgs. N.297/1994, il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, che reca disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in maniera del tutto illogica/illegittima, **ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento delle propria posizione in graduatoria**; ossia ha concesso unicamente tale facoltà di aggiornamento **ai docenti già inseriti nelle graduatorie** e, pertanto, già registrati nella piattaforma telematica denominata **"Istanze on line"**; **non ha invece concesso ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (e dunque in possesso di titolo abilitante) alcuna possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminate (doc.3 - DM 235/2014).**

Infatti, l'art. 9, commi 2 e 3 del D.M. 235/2014, rubricato *"Modalità di presentazione delle domande"*, statuisce che: *"(...) la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata **esclusivamente con modalità WEB** (...) secondo le seguenti modalità (...):*

a) ***registrazione del personale interessato***; tale operazione, che prevede anche una fase di ***riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica***, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, ***"Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione"***, presente sull'homepage del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) ***inserimento della domanda via web***."

Il successivo art.10, comma 2, lettera b, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, stabilisce che (...) è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 (...). La piattaforma web denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Tale piattaforma, dunque, di fatto ha impedito alle ricorrenti non solo di presentare la relative domanda di inserimento ma anche solo di registrarsi al sistema.

CIÒ HA IN VIA DI FATTO ESCLUSO OGNI POSSIBILITÀ PER I DOCENTI IN POSSESSO DI DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ANTE 2001/0002 DI FAR VALERE IL VALORE ABILITANTE DEL PROPRIO TITOLO E DI PRESENTARE IN TEMPO UTILE LA PROPRIA DOMANDA E DI CONSEGUENZA DI OTTENERE L’INSERIMENTO IN G.A.E. 2014/2017.

La ricorrente ha pertanto potuto presentare la domanda di inserimento nelle GAE 2014/2017 UNICAMENTE IN VIA CARTACEA, come risulta dal documento 12 (domanda datata 14/05/2014, inviata con Racc A/R il 15/05/2014 – doc.12). La stessa, entro i termini previsti dal DM 235/2014 ha richiesto l’inserimento in GAE, senza che tuttavia l’Amministrazione Scolastica abbia provveduto in merito. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 (che ha dichiarato la illegittimità del predetto DM proprio nella parte in cui non consentiva ai titolari di Diploma Magistrale di presentare la domanda di inserimento in GAE), ne consegue che l’Ambito Territoriale avrebbe dovuto inserire la ricorrente nelle GAE 2014/2017.

* * * * *

3) La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (doc. 2– Sent. CdS n.1973/2015), il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "(...) i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n.

235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati (...)" con il conseguente obbligo per il MIUR di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo tale sentenza, avendo appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in *parte qua*, gli odierni ricorrenti **hanno immediatamente inoltrato all'ATP di riferimento una diffida (doc.11) per** ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, comunque, per essere autorizzati alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, unitamente alla relativa domanda di inserimento in GAE per la valutazione dei titoli (Mod.1 – doc.12).

La richiesta dei ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, né è stata accolta la domanda presentata in via cartacea; ne consegue pertanto la necessità di proporre azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

La giurisdizione relativamente alla presente controversia spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sul tema infatti vi è un consolidato orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale l'inserimento nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento), non può essere considerato l'esito di una procedura concorsuale vera e propria (con un bando, una selezione, un atto di approvazione ecc.); infatti l'inserimento in GAE consiste in una mera procedura che consente l'inserimento di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti e che è preordinata al conferimento (solo eventuale) dei posti di lavoro che si renderanno disponibili.

Pertanto, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva degli

stessi. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “pretesa” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Da qui la riconosciuta (e incontestabile) giurisdizione del Giudice del Lavoro (e non del Giudice amministrativo).

Sul punto è chiarissima la recentissima sentenza del Consiglio di Stato n.3415 del 07/07/2015 (doc.5) emanata proprio in tema di inserimento nelle GAE: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario”.*

Qui di seguito si citano gli altri numerosi precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, **in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili**, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa*

sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014**
*"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice **ordinario**, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), **di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi**, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";*
- **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** *"Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, **caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti** (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), **la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili**; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali **sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario** sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."*
- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** *"Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella **del giudice ordinario**, le controversie aventi ad oggetto **il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA)**. Al di là del *petitum formale*, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si*

verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n.5376/2013)" (Sull'argomento si possono segnalare numerose altre pronunce; solo per citarne alcune: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013).

Sul punto si osserva che **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento solo incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.**

Infine si richiama anche quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2014** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6,** stabilisce **"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"**.

B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GAE

1. Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio comprendere le ragioni alla base della specifica domanda formulata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, esaminare come funziona l'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato le modalità di reclutamento del personale docente disponendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente aggiornabili e integrabili**. Infatti l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 come modificato dalla predetta legge prevede che:

ART.399 (Accesso ai ruoli) - 1. *L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".*

Pertanto, attualmente, dopo la suddetta modifica, l'accesso ai ruoli di insegnante, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate (oggi GAE).

Le graduatorie per l'insegnamento sono a livello provinciale e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del D.L. n.255/2001, sono suddivise in 3 fasce, distinte a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**;
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;
- **TERZA FASCIA**, (molto più numerosa): costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo; a questi **la L. n.143/2004 e s.m. e i. ha aggiunto gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

Alla luce di quanto sopra, risulta che la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato il naturale esito di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006¹ (contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola), nell'ottica di “***dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione***”, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente (*di cui all'articolo 1 del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97*) in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei “***DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE***”.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento”** proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato. La Legge finanziaria n. 296/06,

¹ «Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la **definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto- legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto- legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».**

dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati **DOPO** la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Per quanto riguarda il nostro caso, invece, tutte le ricorrenti, hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia **PRIMA** di tale trasformazione.

3. Sul Sistema di istruzione finalizzato all'insegnamento e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002.

Fino al 1997 il Sistema scolastico finalizzato all'insegnamento prevedeva (in via di massima e salvo gli istituti sperimentali):

- 1) Diploma di Scuola Magistrale (corso triennale): costituiva **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (n.d.r.: ora Scuola dell'Infanzia)².
- 2) Diploma di Istituto Magistrale (corso quadriennale e anno integrativo): costituiva **titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare** (n.d.r.: ora Scuola Primaria)³ e anche per la Scuola Materna (ora Scuola dell'Infanzia).

Successivamente tale sistema è stato riformato e sono stati quindi aboliti sia l'Istituto Magistrale che la Scuola Magistrale o meglio sono stati trasformati in un nuovo istituto di istruzione secondaria (di durata quinquennale) il cui diploma non aveva e non ha valore abilitante. Tuttavia, per ovvie ragioni di equità, la normativa ha fatto salvo il valore abilitante dei precedente diploma di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale.

Infatti il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare" indica espressamente tra le premesse: "*Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali **è attribuito valore abilitante***

² Art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 il quale prevedeva che: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (n.d.r.: ora Scuola dell'Infanzia)"*

³ Art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed **all'insegnamento nella scuola elementare**".*

all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Poi, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: "*In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **NON** avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna*".

Successivamente, con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante** dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

Doopo di che l'art.194 D.Lgs.297/1994 è stato definitivamente abrogato dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "(...) **continuano ad applicarsi** limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo **il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti**, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi (...)".

* * * * *

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- **i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento** (ossia diplomati entro l'a.s. 2001/2002), per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto **valore abilitante** all'insegnamento;
- **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** (ossia diplomati dopo l'a.s. 2001/2002), per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa" *I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale*".

4. Sul formale riconoscimento, da parte della giurisprudenza e da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (doc.1)** (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del **parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013** (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente (e si direbbe ancora una volta) affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "(...) *prima della laurea in Scienze della formazione, il **titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali** al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) **dovevano considerarsi abilitanti** secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 (...)*" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Dopo la suddetta pronuncia, il MIUR non ha potuto che prendere atto di tale riconoscimento e, tuttavia, lo ha fatto solo in modo parziale, illogico e irrazionale. Infatti, con il Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 2014 (**doc.4**), ha riconosciuto, dopo anni e per la prima volta, il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s.

2001/2002 ma solo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia d'Istituto e negando, però, immotivatamente e illogicamente, la possibilità di ingresso nelle graduatorie ad esaurimento.

* * * * *

Riassumendo, quindi, **il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:**

- nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

* * * * *

5) Sulla richiesta delle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle GAE in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione, anche in via giurisprudenziale, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.**

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha **dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.**

Secondo il CdS, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante.** Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia*

del Consiglio di Stato, **non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**".

E ancora "(...) Risulta, altresì, **fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie**, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto **essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero** il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (...)" (**Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015**).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come già detto, **le ricorrenti hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea**, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

* * * * *

6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1973/2015, ha dunque annullato il DM 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari di diploma magistrale conseguito ante 2001/2002 (e dunque avente valore abilitante), di essere inseriti nella III fascia delle GAE. Trattasi quindi di una pronuncia di annullamento che, sebbene adottata nell'ambito di un procedimento di impugnativa *inter partes*, tuttavia ha ad oggetto un Decreto Ministeriale avente portata generale.

Orbene, con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, **giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes***, ossia anche nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al processo, ma che sono comunque toccati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto

che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma con effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento** (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attese la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Appare dunque fuor di dubbio che la sopracitata pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato, per logicità ed equità forse ancor prima che per diritto, debba giovare anche alle odierne ricorrenti, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti sulla base di disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa e dunque espunte dal mondo giuridico**.

C. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE

GRADUATORIE - DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, da ultimo ma non meno importante, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta tuttora) l'esclusione delle ricorrenti dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere e anzi si sta nuovamente ripetendo. La legge di stabilità 2015 e la legge 107/2015 sulla Buona Scuola, infatti, ha previsto un **nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti** che si effettuerà **nel mese di agosto/settembre 2015**. Tale piano di assunzioni straordinario riguarda **ESCLUSIVAMENTE i docenti inseriti a pieno titolo (alla data di entrata in vigore della L.107/2015 ovvero il 16 luglio 2015) nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.**

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, sono nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari. La stessa L.107/2015 prevede la loro naturale progressiva soppressione; invero l'art.3 co.105 stabilisce che *“a decorrere al 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 96 lett. b) (ovvero le GAE – n.d.r.), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata).* **Pertanto, potenzialmente già dal 01/09/2015 le GAE potrebbero scomparire!** È evidente che per le ricorrenti essere inserite o meno nelle GAE con decorrenza dalla loro approvazione (e dunque ante

16/07/2015 data di entrata in vigore della L.107/2015) comporta una differenza sostanziale e dagli effetti prorompenti (tanto da ipotecare un intero futuro).

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti sia **risarcito in forma specifica** con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari **all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale convenuto**, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 (in quanto già da quel momento avrebbero avuto diritto ad essere inserite) o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda in via cartacea o, in estremo subordine, dalla data della domanda in via giudiziale.

**D. ISTANZA DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA -
SUSSESTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE
INAUDITA ALTERA PARTE.**

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria **una misura cautelare che consenta alle ricorrenti (attualmente tutte prive di occupazione) di essere inserite (sulla base della valutazione dei titoli dalle stesse posseduti) nelle GAE affinché possano partecipare al piano di assunzioni ex L.107/2015**. Perché ciò sia possibile è necessario che venga ritenuta valida ed efficace la domanda presentata e inviata in via cartacea (Modello I) unitamente alla diffida o che comunque venga loro consentito di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa nonché per esprimere l'ordine di preferenza tra le province o, quantomeno, che si autorizzi le stesse a **presentare tale domanda in forma cartacea⁴ entro un termine stabilito**.

⁴ Si rammenta che il D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", stabilisce che (...) **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB** (...) secondo le seguenti modalità (...) a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web*. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "**Regolarizzazioni e**

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni (in particolare l'ordine di preferenza tra le Province).

La ragione di assoluta urgenza, infatti, risiede nell'avvenuto varo, da parte del Ministero resistente, della L.107/2015 contenente un piano straordinario di immissione in ruolo destinato a stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; dimodoché SOLO COLORO CHE SONO INSERITI NELLA GAE a far data dal 16/07/2015 POSSONO ASPIRARE A PARTECIPARE A TALE PIANO (la cui prima scadenza è prevista per il 14/08/2015!). Non vi è chi non comprenda l'assoluta urgenza e importanza della predetta immissione; tanto più che le ricorrenti si trovano costrette ad adire l'Autorità Giudiziaria di fronte a un comportamento schizofrenico e illogico del MIUR il quale, per tutti questi anni, in barba alla normative vigenti, ha escluso i possessori di diploma magistrale dall'inserimento in GAE e da ultimo, dietro una pronuncia del Consiglio di Stato, ha ammesso il loro inserimento nelle Graduatorie di Istituto ma non in quelle a esaurimento.

La legge 107/2015 approvata dal Governo Renzi per la **“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)”**, in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia **entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:**

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente (Per tale ragione, è evidente che l'inserimento dovrà avvenire con carattere retroattivo o meglio a far data dall'ultima approvazione delle GAE -momento in cui le ricorrenti-

esclusioni”, stabilisce che (...) *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 (...)”*

erano già in possesso dei legittimi requisiti per esservi inseriti, o quantomeno dalla data in cui le stesse hanno presentato la diffida e relative domanda in via cartacea).

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, l'art.3 comma 95 della L. 107/2015, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) assunzione dei **vincitori del concorso del 2012**, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- 2) assunzione degli **iscritti a pieno titolo (alla data di entrata in vigore della Legge ovvero il 16/07/2015) nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti**, nel limite del restante 50 per cento;
- 3) assunzione dei **restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, **a livello nazionale**;
- 4) assunzione dei **restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, **a livello nazionale**.

Il **comma 100** dispone che i soggetti interessati **esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore. In poche parole ciò significa che **i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani**.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna *chance* di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento al 16/07/2015: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

Nel frattempo è stato altresì adottato il **DM 470 del 07/07/2015** e il **Decreto del Direttore Generale del MIUR Prot. 767 del 17/07/2015** i quali hanno previsto **tempi strettissimi per lo svolgimento delle procedure di immissione in ruolo di coloro che sono iscritti in GAE.**

In particolare è prevista l'articolazione in n.4 fasi (di cui n.2 a livello provinciale n.2 a livello statale) per la partecipazione alle quali **È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOMANDA TELEMATICA (SEMPRE TRAMITE LA PIATTAFORMA ISTANZEONLINE) A DECORRERE DAL 28 LUGLIO E FINO AL 14 AGOSTO 2015.** Ne consegue che, decorso tale termine, se anche le ricorrenti fossero incluse nelle GAE, le stesse non potrebbero comunque presentare la relativa domanda o quantomeno occorrerebbe nuovamente ordinare al MIUR la riapertura delle stesse. Per tale ragione si ritiene che sussistano tutte le motivazioni per concedere il provvedimento cautelare **INAUDITA ALTERA PARTE** (come già fatto, peraltro, dal Tribunale di Cremona). Se, infatti, il Tribunale ordinasse immediatamente l'immissione delle ricorrenti nelle GAE, le stesse potrebbero presentare (entro il 14 agosto) la domanda on line e partecipare così al piano straordinario di immissioni in ruolo. Diversamente, un inserimento successivo non sarebbe in grado di eliminare il pregiudizio (ingiusto e reiterato) patito dalle ricorrenti.

È del tutto evidente, dunque, che **una pronuncia giudiziale che riconoscesse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo** previsto dal MIUR o comunque con efficacia non retroattiva, invero, **non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso prevede.**

Al contempo, una pronuncia giudiziale successiva rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito quando la situazione non è ancora compromessa, consentendo alle ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, vista la ristrettezza dei tempi E IL PROSSIMO INIZIO DELLE OPERAZIONI PREVISTE DAL PIANO STRAORDINARIO DI IMMISSIONI IN RUOLO, anche **INAUDITA ALTERA PARTE**, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 3658/2014 (doc. n.13), a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che

quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, **per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile!**

Su questo punto si segnalano, da ultimo, le recentissime pronunce sia dei Giudici del Lavoro che del Consiglio di Stato. In tema di *periculum in mora*, sono infatti da segnalarsi le recentissime ordinanze cautelari dei **Tribunali del Lavoro** di Como, Tivoli, Ferrara e Ravenna che hanno immediatamente riconosciuto il diritto delle ricorrenti “a presentare domanda ai fini dell’inserimento nella III fascia delle graduatorie” con condanna del MIUR ad attivarsi in tal senso “nel rispetto dei principi di pari opportunità e di ragionevolezza”; e ciò in via d’urgenza, con provvedimento reso ex art.700 c.p.c. affermando espressamente che **“anzitutto il pericolo del danno grave ed irreparabile appare in maniera evidente siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso il diritto dei ricorrenti rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo essi privati di ogni chance di accesso ai posti di cui l’inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento”**. Analogamente, **il Consiglio di Stato** (chiamato a pronunciarsi nel diverso caso di coloro che avevano già presentato la domanda – ma in via cartacea – l’anno scorso nei termini previsti dal DM 235/2014) ha tuttavia accolto le istanze presentate in via cautelare (decreti monocratici nn.3421-3423-3424-3426 del 30/07/2015) disponendo per l’effetto *“l’inserimento degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo”*; in particolare, per quello che qui interessa, nel provvedimento si legge: *“- Considerato che l'imminente scadenza del termine per la presentazione delle domande relative alle procedure di assunzione (scadenza prevista per il prossimo 14 agosto 2015) rende attuali i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche; - Ritenuto, infatti, che in mancanza della misura cautelare monocratica si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che gli stessi abbiano la possibilità di sottoporre l'istanza cautelare alla cognizione del collegio; Ritenuto, pertanto, che nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare, occorre disporre in via provvisoria l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della presentazione della domanda relative alle procedure di assunzione; P.Q.M. accoglie l'istanza e per l'effetto dispone l'inserimento degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo”*.

* * * * *

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, chiedono all'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIA DICHIARAZIONE INCIDENTER TANTUM ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE ex art.63 D.Lgs.165/2001

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di riferimento per la relative classe di concorso e, in particolare, nella parte in cui:

- **all'art. 9**, rubricato “Modalità di presentazione delle domande”, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] *la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB* [...] secondo le seguenti modalità [...] a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) **inserimento della domanda via web.** Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*
- **all'art. 10**, rubricato “Regolarizzazioni e esclusioni”, al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].*

B. di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresi quelli che danno attuazione al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dalla Legge 107/2015 (legge sulla Buona Scuola);

C. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino (doc.7), classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)/Scuola

Primaria (EEEE) e annessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

IN VIA CAUTELARE

*INAUDITA ALTERA PARTE (stante la scadenza del 14/08/2015 per la presentazione delle domande on line per la partecipazione al Piano Straordinario di Immissione in ruolo di cui alla L.107/2015 riservata agli inseriti in GAE) o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:*

- in considerazione della domanda di inserimento nelle GAE 2014/2017 presentata dalla ricorrente IN VIA CARTACEA, (doc.12- domanda datata 14/05/2014, inviata con Racc A/R il 15/05/2014), entro i termini previsti dal DM 235/2014 e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 (che ha dichiarato la illegittimità del predetto DM proprio nella parte in cui non consentiva ai titolari di Diploma Magistrale di presentare la domanda di inserimento in GAE):
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento (GAE) definitive dell'Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)/Scuola Primaria (EEEE) e annessi elenchi per il sostegno (doc.12), valide per gli anni scolastici 2014/2017 CON EFFICACIA RETROATTIVA DALLA DATA DELLA LORO APPROVAZIONE e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere e valutare la predetta domanda di inserimento in GAE già inviata nel 2014 e dunque inserire la ricorrente nelle predette Graduatorie ad Esaurimento e relative Elenchi per il sostegno a pieno titolo e a tutti gli effetti con il punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 2 del DM 235/2015;
- quanto sopra CON EFFETTO RETROATTIVO dalla data di approvazione delle GAE e/o dall'invio della diffida con il modello 1 o, in estremo subordine, dalla data della domanda giudiziale e, dunque, ANCHE AI FINI DELLA

PARTECIPAZIONE AL PIANO STRAORDINARIO DI IMMISSIONI IN RUOLO di cui all'art.1 comma 95 della L.107/2015 (legge sulla Buona Scuola).

* * * * *

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e annessi Elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle GAE, e ciò già a far data dal momento della loro approvazione nei termini di cui al DM 235/2014, condannare le amministrazioni convenute ad inserire le ricorrenti nelle suddette graduatorie nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (e pertanto ad emanare tutti gli atti ritenuti a ciò necessari); quanto sopra con decorrenza RETROATTIVA dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda in via cartacea (Mod.1) o, in estremo subordine dalla data della domanda giudiziale, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso in particolare il riconoscimento del diritto di partecipare al Piano straordinario di immissione in ruolo previsto dalla L. sulla Buona Scuola n.107/2015 (per la cui domanda di partecipazione è prevista la **scadenza del 14 agosto 2015**).

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, in subordine, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

* * * * *

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo, a causa dell'illegittima negazione del diritto all'inserimento in GAE, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le GAE valide per il triennio 2014/2017, così come integrate in virtù dell'inserimento delle ricorrenti** con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via cartacea e/o, in ulteriore subordine, giudiziale, **ai fini della corretta individuazione dei destinatari**

della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

* * * * *

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori in quanto antistatari.

* * * * *

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto i ricorrenti hanno un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazioni che si depositano.

* * * * *

IN VIA ISTRUTTORIA.

Si producono in atti i seguenti documenti:

Documenti:

- 1) D.P.R. del 25.3.2014 + parere CdS;
- 2) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 3) D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
- 4) DM 353/2015;
- 5) Sentenza Consiglio di Stato 3415/2015
- 6) Sentenza Consiglio di Stato n.3658/2014;
- 7) Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell'Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 2014/2017, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA)/Scuola Primaria (EEEE);
- 8) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 9) Autocertificazione + doc. id.;
- 10) Graduatorie di Istituto aa.ss. 2014/2017;
- 11) Diffida;
- 12) Domanda inserimento GAE del 2014 (Modello I);
- 13) Ultimo contratto a tempo determinato stipulato dalle ricorrenti presso scuole pubbliche statali della provincia;
- 14) Certificazione di verica domanda inserimento in Garduatorie di Istituto

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(ex art.151 c.p.c.)

I sottoscritti procuratori e difensori delle ricorrenti, giuste procure su foglio separato allegato al presente ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Pesaro e Urbino per la classe concorsuale AAAA e EEEE;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle vigenti GAE sarebbero da queste scavalcati**;
- La legge 107/2015 sulla Buona Scuola avente ad oggetto la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, all'art.3 comma 100, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali**;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ne consegue che controinteressati al presente ricorso sono **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per la classe di concorso **Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)**, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;

RILEVATO CHE

- La **notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione sia della consistenza numerica **dei destinatari** che dell'impossibilità di identificarli;

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami, la quale prevede la pubblicazione sulla G.U. di un estratto del ricorso, sarebbe oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- inoltre la stessa efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio; si veda in particolare quanto affermato nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “(...) Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)”;
- il Giudice adito può, ai sensi dell’art.151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art.150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “(...) *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente e: applicando pertanto l’art. 151 c.p.c.* *autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria (...)*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO INOLTRE CHE

- La notifica con pubblicazione sul sito internet **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in**

tutte le ipotesi di vertenze collettive. A conferma di ciò si veda il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite **la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del MIUR**(<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>);
- alle amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale di Stato;
- in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto i ricorrenti hanno un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazioni che si depositano.

Urbania, lì 25/07/2015

Avv. Katia Monceri

Avv. Mauro Gregorini